

(N. 1510)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1965

Istituzione di un posto di professore universitario di ruolo riservato all'insegnamento di filologia dantesca presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede, nel quadro delle celebrazioni per il settimo centenario della nascita di Dante Alighieri, l'istituzione presso l'Università degli Studi di Firenze di una nuova cattedra di « Filologia dantesca ».

Tale istituzione era stata già da tempo auspicata dalla competente Facoltà di lettere e filosofia della suddetta Università.

L'articolo 2 del disegno di legge chiarisce che la spesa necessaria per l'attuazione della iniziativa — prevista in lire 5.520.000 — graverà per l'anno finanziario 1966 sul capitolo 2372 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Non si prevede spesa per i primi due mesi dell'anno accademico 1965-66, in quanto il

tempo necessario per svolgere la normale procedura per la copertura di cattedre universitarie non consente, in ogni caso, di nominare il titolare della cattedra di « Filologia dantesca » prima dell'inizio dell'anno 1966.

Nella somma di lire 5.520.000 è compresa la spesa per dieci mesi dell'anno accademico 1965-66 e per i primi due mesi dell'anno accademico 1966-67.

Si realizza così il voto autorevolmente formulato dal Comitato nazionale dantesco, sicuro interprete del sentimento unanime degli studiosi e del popolo italiano verso il sommo Poeta, nella cui opera si riassumono, in altissima sintesi, i più nobili valori della coscienza morale e civile del Paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'anno accademico 1965-66, il ruolo organico dei professori universitari di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni, è incrementato di un posto di professore, che è assegnato alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze per l'insegnamento di Filologia dantesca.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 5.520.000 annue, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2372, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.